

Ulteriore differimento dei termini di entrata in vigore della norma che consente al cittadino straniero di utilizzare le autocertificazioni anche nei casi in cui le disposizioni contenute nel Testo Unico Immigrazione e nel Regolamento di attuazione prevedono in modo esplicito, l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

L'**art. 19Bis della Legge n° 79/2022 di conversione del DL 36/2022** ha previsto il differimento al 31 dicembre 2022 l'entrata in vigore della norma che consente ai cittadini stranieri di poter utilizzare l'autocertificazione anche nei casi in cui il Testo Unico Immigrazione e il Regolamento di attuazione (Dpr 394/1999) prevedono esplicitamente l'esibizione e/o la produzione di determinati documenti per gli adempimenti burocratici. È dal 2012 che questo termine viene spostato nel tempo.

Di seguito le norme in questione.

**Art. 19bis comma 1 della Legge 79/2022 di conversione del DL 36/2022**

*All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».*

**Art. 17 DL 5/2012 conv. Legge 35/2012 come modificato dall'art. 19Bis Legge 79/2022**

*"...4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.*

***4-ter.** All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.*

***4-quater.** Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal **30 giugno 2022 31 dicembre 2022.***